

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE PUGLIA

Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB S1/PZ

Anno XLII

BARI, 11 GENNAIO 2011

N. 4



Sede Presidenza Giunta Regionale

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

INSERZIONI

Gli atti da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 14,62 salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo, dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista e da 1 copia in formato elettronico firmata con procedura digitale.

Gli avvisi da pubblicare ai sensi della L.R. n. 11/2001 sono gratuiti.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 50 battute (o frazione).

Il versamento deve essere effettuato sul c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

Non si darà corso alla pubblicazione senza la predetta documentazione.

ABBONAMENTI

L'abbonamento, esclusivamente annuo, è di € 134,28 da versare su c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

I versamenti effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo, mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 3° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Costo singola copia € 1,34.

Il Bollettino Ufficiale è in vendita presso:

Libreria Piazza - Piazza Vittoria, 4 - Brindisi;

Libreria Patierno Antonio - Via Dante, 21 - Foggia.

SOMMARIO

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
30 novembre 2010, n. 2626

Cont. 1880/08/B (collegato al Cont. 1794/91/S: TAR Lecce - Miglietta Cosimo c/ R.P.) - Competenze professionali Avv. Fedele Sindaco, difensore Regione, a seguito D.I. n. 842/08 e sent. n° 9187/2010 Trib. Bari Sez. Lavoro - Riconoscimento del debito.

Pag. 303

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7
dicembre 2010, n. 2677

Cont. 427/10/RO - Tribunale di Trani - Sezione Lavoro. Cascione Luigi c/ Regione Puglia 2 - Costituzione in giudizio e ratifica incarico avvocato interno.

Pag. 304

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7
dicembre 2010, n. 2699

Cont. 1486/00/N-SC - TAR Bari (RG. 902/00) - Sistema Ambiente di Castaldi Angela c/ R.P. ed altri - Competenze professionali Prof. Avv. Aldo LOIODICE (Studio Associato), difensore Regione - Riconoscimento del debito.

Pag. 305

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7
dicembre 2010, n. 2700

Cont. 2653/01/DL - TAR Bari (RG. 965/01) - Pugliese Aldo (U.I.L.) c/ R.P. ed altri - Competenze professionali Prof. Avv. Aldo LOIODICE (Studio Associato), difensore Regione - Riconoscimento del debito.

Pag. 307

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7
dicembre 2010, n. 2701

Cont. 3010/04/FR - TAR Lecce (RG. 1465/04) - Corciulo Rosaria c/ R.P. - Competenze professionali Avv. Pietro NICOLARDI, difensore Regione - Riconoscimento del debito.

Pag. 308

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7
dicembre 2010, n. 2702

Cont. 3010/04/FR - Consiglio di Stato (RG. 122/05) - Appello R.P. c/ Corciulo Rosaria avverso ordinanza TAR Lecce n. 1133/04 - Competenze professionali Avv. Pietro NICOLARDI, difensore Regione - Riconoscimento del debito.

Pag. 309

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7
dicembre 2010, n. 2703

Cont. 4382/01/DL - TAR Bari (RG. 1498/01) - Pugliese Aldo (U.I.L.) c/ R.P. ed altri - Competenze professionali Prof. Avv. Aldo LOIODICE (Studio Associato), difensore Regione - Riconoscimento del debito.

Pag. 311

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7
dicembre 2010, n. 2704

Cont. 1485/00/N-SC - TAR Bari (RG. 903/00) - Sistema Ambiente di Castaldi Angela c/ R.P. ed altri - Competenze professionali Prof. Avv. Aldo LOIODICE (Studio Associato), difensore Regione - Riconoscimento del debito.

Pag. 312

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7
dicembre 2010, n. 2709

Contt. 638-646-647/09/DL. Consiglio di Stato. R.P. c/ sig. Rocco Manzari, Maurizio Napoletano e Vezio e Giusi Capochiani. Ricorso in appello avverso sentenza TAR Bari n.1961/2010. Ratifica incarico agli avv.ti prof. Paolo Urbani e Nino Matassa - legali esterni.

Pag. 313

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7
dicembre 2010, n. 2710

Cont.636/09/DL. Consiglio di Stato. R.P. c/ sig. D. Perillo 4. Ricorso in appello avverso sentenza TAR Bari n.1962/2010. Ratifica incarico agli avv.ti prof. Paolo Urbani e Nino Matassa - legali esterni.

Pag. 314

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7
dicembre 2010, n. 2711

Contenzioso 1451/10/AV. Opposizione a decreto ingiuntivo dinanzi al Tribunale di Bari - Sezione Lavoro, proposto dall'Avv. Fedele Sindaco per conseguire il pagamento di compensi professionali da parte dell'Amministrazione. Ratifica incarico legale esterno.

Pag. 315

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 dicembre 2010, n. 2712

Contenzioso 1452/10/AV. Opposizione a decreto ingiuntivo dinanzi al Tribunale di Bari - Sezione Lavoro, proposto dall'Avv. Fedele Sindaco per conseguire il pagamento di compensi professionali da parte dell'Amministrazione. Ratifica incarico legale esterno.

Pag. 316

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 dicembre 2010, n. 2714

Cont. 1132/10/RO - T.A.R. Puglia - Sede di Bari - Delle Grazie Francesca c/ Regione Puglia 1 - Nomina del legale esterno. Ratifica incarico Prof. Avv. Luigi Volpe.

Pag. 318

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 dicembre 2010, n. 2737

Contenzioso 1450/10/AV. Opposizione a decreto ingiuntivo dinanzi al Tribunale di Bari - Sezione Lavoro, proposto dall'Avv. Fedele Sindaco per conseguire il pagamento di compensi professionali da parte dell'Amministrazione. Nomina Legale esterno.

Pag. 319

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 dicembre 2010, n. 2748

Cont. n.3014/07/SH - Sentenza n.123/2007 del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche- Azione giudiziale- Lavori completamento Galleria Pavoncelli Bis. Rideterminazione del valore di causa. Competenze professionali avv. Michele Rainone. Riconoscimento del debito.

Pag. 320

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 dicembre 2010, n. 2820

Cont.1614/010/CA. Tar Lecce. D'Alba Antonio c/ Regione Puglia. Autorizzazione non costituzione in giudizio.

Pag. 322

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 dicembre 2010, n. 2824

Cont.n.1111/10/BU. Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia -Sede di Bari-.NCD DIVISIONE EOLICA S.r.l. /Regione Puglia. Ratifica incarico difensore legale interno, avv. Anna Bucci.

Pag. 322

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 dicembre 2010, n. 2833

Cont.n. 2084/07/DL(.rif.cont.n. 2237/95/N/DL).-Tribunale di Taranto-Avv. Francesco Calderoni c/ Regione Puglia. Competenze professionali. Riconoscimento del debito.

Pag. 323

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 dicembre 2010, n. 2834

Cont. n. 1813/05/GA- Corte di Appello di Bari-Sez. Lavoro - Regione Puglia c/ Nicastri Francesco avverso sent. n. 19130/07 Trib.Lavoro Bari. Competenze professionali Avv. Donato Giuratrabocchetta. Riconoscimento del debito.

Pag. 325

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 dicembre 2010, n. 2835

Cont. 1628/89/CH-CA - TAR Bari - Quattromini Giuseppe c/ R.P. - Competenze professionali Avv. Lucio RICCARDI (Studio Legale Associato), difensore Regione - Riconoscimento del debito.

Pag. 327

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 dicembre 2010, n. 2836

Cont. 3634/03/GR - TAR Bari - Comune di Terlizzi c/ R.P., Comune di Corato e Azienda USL Ba/1 - Competenze professionali Prof. Avv. Francesco PAPA-RELLA, difensore Regione - Riconoscimento del debito.

Pag. 328

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 dicembre 2010, n. 2837

Cont. 4900/00/C-L - Corte d'Appello di Milano - Regione Puglia c/ Farmafactoring s.p.a.- Impugnazione sent. n. 8316/05 Tribunale di Milano - Competenze professionali Avv. Fabiano AMATI, difensore Regione - Riconoscimento del debito.

Pag. 329

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 dicembre 2010, n. 2839

Cont. 1669/10/CA (collegato al Cont. 2235/01/CA: Tribunale di Trani Sez. distaccata di Barletta - Piazzolla Vincenzo c/ R.P.) - Competenze professionali Avv. Fabio D'Ambrosio Lettieri, difensore Regione, a seguito D.I. n. 2956/2010 Giudice di Pace di Bari - Riconoscimento del debito.

Pag. 331

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 dicembre 2010, n. 2840

Cont 1582/10/SI - Tribunale di Taranto. Regione Puglia c/ DE PADOVA Antonio in proprio e/o quale amministratore e liquidatore della Soc. Coop. C.N.A. SVILUPPO IMPRESA. Nomina Avv. Giovanni Sivo - legale interno

Pag. 332

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 dicembre 2010, n. 2862

Cont.3575/04/L Tar Bari. Corte di Cassazione. PELLEGRINO F. 2 c/Regione Puglia. Controricorso e ricorso incidentale. Ratifica nomina prof. avv. Giuseppe Tucci.

Pag. 334

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 novembre 2010, n. 2626

Cont. 1880/08/B (collegato al Cont. 1794/91/S: TAR Lecce - Miglietta Cosimo c/ R.P.) - Competenze professionali Avv. Fedele Sindaco, difensore Regione, a seguito D.I. n. 842/08 e sent. n° 9187/2010 Trib. Bari Sez. Lavoro - Riconoscimento del debito.

Assente il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile di Posizione Organizzativa "Liquidazione spese legali" e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue il V.P. Capone:

- Con deliberazione n° 318/1992 la G.R. ha conferito mandato difensivo all'avv. Fedele Sindaco (Dirigente all'epoca in servizio presso l'ex Settore Legale G.R - attualmente in quiescenza), al fine di costituirsi nel giudizio promosso dal sig. Cosimo Miglietta dinanzi al TAR Lecce.
- Il TAR adito, con sent. n° 1196/2007, in parte ha respinto ed in parte ha dichiarato inammissibile il ricorso di che trattasi, compensando le spese di lite.
- L'avv. Fedele Sindaco, avendo esaurito l'attività professionale svolta in favore della R.P., con lett. datata 19/11/2007 ha chiesto il pagamento dei compensi professionali, complessivo di allegando nota spese per 4.888,08 (comprensivi di IVA, CAP e Spese);
- Il predetto legale, non avendo avuto alcun riscontro alla predetta richiesta, ha intentato la procedura monitoria.
- In data 24/7/2008 è stato notificato il decreto ingiuntivo n. 842/08 del Tribunale di Bari Sez. Lavoro, con il quale è stato intimato alla R.P. il pagamento delle competenze professionali richieste per l'importo complessivo di euro 4.888,08 (rideterminato in complessivi euro 4.982,48 (Sorte capitale) a seguito dell'adeguamento

mento al 4% del CAP), oltre gli Interessi legali e Rivalutazione monetaria, nonché le spese e competenze della procedura monitoria liquidate in euro 400,00 oltre accessori di legge (quest'ultime da attribuirsi all'avv. Donatella Sindaco quale procuratore anticipatario).

- La Regione Puglia ha proposto opposizione, avverso detto decreto ingiuntivo, a mezzo dell'avv. Ettore Sbarra.
- Il Tribunale di Bari Sez. Lavoro, con sent. n° 9187/2010, ha rigettato l'opposizione e, per l'effetto, ha confermato il d.i. n. 842/08, condannando la R.P. al pagamento, in favore dell'opposto, delle spese di lite, liquidandole in complessivi euro 1.500,00 (di cui euro 1.000,00 per onorari), oltre accessori di legge.
- La G.R., rilevato che non sussistono fondati motivi per proporre appello alla predetta sentenza, con provvedimento n. 1925 del 9/9/2010 ha deliberato la non costituzione in giudizio.
- Si fa presente che la sentenza de quo è passata in giudicato, essendo decorsi i termini per l'appello.
- In ossequio all'orientamento espresso dalla Sezione regionale di controllo per la Puglia della Corte dei Conti con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15/4/2009, (atteso che il provvedimento di conferimento dell'incarico di che trattasi non contemplava l'assunzione dell'impegno di spesa), si rende necessario che la Giunta regionale proceda al riconoscimento del debito nei confronti del legale officiato (limitatamente alla somma equivalente alla Sorte capitale rideterminata).

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale proceda al riconoscimento del debito nei confronti del predetto legale, ammontante ad euro 4.982,48 (Sorte capitale), con consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 e S.M.I.

- Al finanziamento della spesa di euro 4.982,48 relativa al riconoscimento del debito per sorte capitale, si provvede con imputazione al Cap. 1312 del bilancio in corso;

- l'ulteriore spesa derivante dal su citato D.I. per l'importo di euro 189,21 per rivalutazione monetaria e di euro 305,63 per Interessi legali viene finanziata con imputazione, rispettivamente, al Cap. 1316 ed al Cap. 1315 del bilancio in corso;
- all'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di euro 5.477,32 si provvederà con successiva determinazione dirigenziale dell'Avvocatura Regionale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione ai capitoli di spesa su citati.

Si dichiara che la spesa oggetto del presente provvedimento riveste il carattere dell'urgenza e dell'indifferibilità, in quanto l'attivazione dell'azione esecutiva da parte dell'avv. Sindaco comporterebbe ulteriore aggravio di spese a carico dell'Amministrazione.

Il V. Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del V. Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile di P.O. "Liquidazione spese legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
2. di riconoscere il debito ammontante ad euro 4.982,48 quale sorte capitale, a titolo di pagamento competenze professionali a favore dell'avv. Fedele Sindaco;

3. di provvedere al finanziamento della spesa complessiva di euro 5.477,32 comprensiva di interessi e di rivalutazione monetaria, secondo le indicazioni contenute nella sezione "Copertura Finanziaria";
- 4; di demandare all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale gli adempimenti riventi dall'art. 23, comma 5, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289;
5. di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
6. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/2001 e s.m.i..

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Avv. Loredana Capone

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 dicembre 2010, n. 2677

Cont. 427/10/RO - Tribunale di Trani - Sezione Lavoro. Cascione Luigi c/ Regione Puglia 2 - Costituzione in giudizio e ratifica incarico avvocato interno.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento, confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- con ricorso notificato in data 02/03/2010, il Sig. Cascione Luigi assumendo di aver contratto il virus dell'epatite C (c.d. HCV) a seguito di emotrasfusioni effettuate presso la Casa di Cura "Villa Maria" di Cotignola (Ravenna) chiedeva l'accertamento dei presupposti utili al riconoscimento dell'indennizzo di cui alla legge 25/02/1992 n. 210 e s.m.i. a far tempo dall'epoca della domanda amministrativa maggiorata da svalutazione e inte-

ressi e, conseguentemente, chiedeva la condanna della AUSL BAT, del Ministero della Salute e della Regione Puglia, in solido tra loro, alla corresponsione in suo favore dell'assegno vitalizio corrispondente alla ascrivibilità della malattia contratta alla concreta categoria di cui alla Tab. A del D.P.R. n. 834/1981 ad individuarsi a seguito di CTU, a far data dal 3.10.2008 fino alla effettiva erogazione, il tutto con accessori di legge ex art. 429 c.p.c., spese, competenze e onorari di causa.

- con nota prot. 11/L/6610 del 29/03/2010 si richiedeva alla ASL BAT relazione e documentazione sui fatti di causa; in ogni caso, in attesa di riscontro, si riteneva opportuna la costituzione in giudizio al fine di richiedere l'estromissione della Regione Puglia dal giudizio per difetto di legittimazione passiva (come più volte dichiarato dalla Suprema Corte in giudizi aventi il medesimo oggetto; vds., da ultimo, Cass. 13/10/2009 n. 21704).
- il Presidente della G.R., in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della G.R., in data 8.4.2010 ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Mariangela Rosato;
- il predetto incarico è disciplinato dalla legge regionale 26.6.2006 n. 18, istitutiva dell'Avvocatura Regionale;

Settore di Spesa: Assessorato alle Politiche della Salute - Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione;

Valore della causa: indeterminabile;

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della G.R. ai

sensi della l.r. n. 7/97 art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28.7.98.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di costituirsi nel giudizio intrapreso dinanzi al Tribunale di Trani - Sezione Lavoro, illustrato in premessa, a mezzo dell'avv. Mariangela Rosato;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 dicembre 2010, n. 2699

Cont. 1486/00/N-SC - TAR Bari (RG. 902/00) - Sistema Ambiente di Castaldi Angela c/ R.P. ed altri - Competenze professionali Prof. Avv. Aldo LOIODICE (Studio Associato), difensore Regione - Riconoscimento del debito.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile di Posizione Organizzativa "Liquidazione spese legali" e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- L'Impresa Sistema Ambiente di Castaldi Angela

ha proposto ricorso al TAR Bari per l'annullamento, previa sospensiva, del provvedimento con il quale l'Ufficio del Genio Civile di Foggia ha comunicato l'indizione di una nuova gara d'appalto per i servizi di pulizia del porto di Rodi Garganico.

- Con deliberazione n° 1126 del 19/9/2000 la G.R. ha, tra l'altro, ratificato l'incarico difensivo, conferito in via d'urgenza dal Presidente p.t., al prof. avv. Aldo Loiodice, al fine di costituirsi nel giudizio di che trattasi (ed in altro contenzioso analogo: 1485/00/N-SC).
(Valore della causa: Indeterm.; Settore di spesa: LL.PP/ GenioCivile Foggia).
- Il TAR adito, con sent. n. 1713/08, previa riunione alla pubblica udienza del ricorso de quo ad altro (RG. 903/00) per evidenti ragioni di connessione, li ha dichiarati entrambi improcedibili, compensando le spese di lite.
- Il prof. avv. Aldo Loiodice, avendo esaurito l'attività professionale svolta in favore della R.P., con lett. datata 4/11/2008, ha chiesto il pagamento delle competenze professionali spettanti per un importo di euro 3.552,40.
- A seguito di istruttoria, la parcella è stata rideterminata per complessivi euro **2.357,01** (comprensivi di IVA e CAP).
- In ossequio all'orientamento espresso dalla Sezione regionale di controllo per la Puglia della Corte dei Conti con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15/4/2009, (atteso che il provvedimento di conferimento dell'incarico di che trattasi non contemplava l'assunzione dell'impegno di spesa), si rende necessario che la Giunta regionale proceda al riconoscimento del debito nei confronti del legale officiato, ammontante ad euro **2.357,01** con consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 E S.M.I.

- Al finanziamento della spesa di euro 2.357,01, relativa al riconoscimento del debito nei confronti del prof. avv. Aldo Loiodice, si provvede con imputazione al Cap. 1312 del bilancio in corso; - all'impegno, liquidazione e pagamento della

spesa complessiva di euro **2.357,01** si provvederà con successiva determinazione dirigenziale dell'Avvocatura Regionale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile di P.O. "Liquidazione spese legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
2. di riconoscere il debito ammontante ad **euro 2.357,01** a titolo di pagamento competenze professionali a favore del prof. avv. Aldo Loiodice, relativamente all'attività svolta nel giudizio di che trattasi;
2. di provvedere al finanziamento della spesa complessiva di euro **2.357,01**, secondo le indicazioni contenute nella sezione "Copertura Finanziaria";
3. di demandare all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale gli adempimenti rivenienti dall'art. 23, comma 5, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289;
4. di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa

autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";

5. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 dicembre 2010, n. 2700

Cont. 2653/01/DL - TAR Bari (RG. 965/01) - Pugliese Aldo (U.I.L.) c/ R.P. ed altri - Competenze professionali Prof. Avv. Aldo LOIODICE (Studio Associato), difensore Regione - Riconoscimento del debito.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile di Posizione Organizzativa "Liquidazione spese legali" e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- Il sig. Aldo Pugliese - quale legale rappresentante p.t. della U.I.L. Segreteria Regionale - ha proposto ricorso al TAR Bari per l'annullamento, previa sospensiva, del decreto del Presidente del Consiglio Reg.le, n° 1/2001 del 16/1/01, avente ad oggetto la designazione dei componenti della Comm.ne Reg.le per le pari opportunità, ai sensi della L.R. 16/90.
- Con deliberazione n° 1125 del 3/8/2001 la G.R. ha ratificato l'incarico difensivo, conferito in via d'urgenza dal Presidente p.t., in data 4/6/2001, al prof. avv. Aldo Loiodice, al fine di costituirsi nel giudizio di che trattasi.
(Valore della causa: Indeterm. rilevante; Settore di spesa: Cons. Reg.le).
- Il TAR adito, con sent. n. 1752/07, previa riunione alla pubblica udienza del ricorso de quo ad altro (RG. 1498/01) per evidenti ragioni di connessione, ha accolto detti ricorsi e, per l'effetto, ha annullato l'atto impugnato, condannando la R.P. alla rifusione delle spese di lite.
- Il prof. avv. Aldo Loiodice, avendo esaurito l'attività professionale svolta in favore della R.P., con

lett. datata 12/7/2007, ha chiesto il pagamento delle competenze professionali spettanti per un importo di euro 18.924,22.

- A seguito di istruttoria, la parcella è stata rideterminata per complessivi euro 7.541,60 (comprensivi di IVA e CAP).
- In ossequio all'orientamento espresso dalla Sezione regionale di controllo per la Puglia della Corte dei Conti con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15/4/2009, (atteso che il provvedimento di conferimento dell'incarico di che trattasi non contemplava l'assunzione dell'impegno di spesa), si rende necessario che la Giunta regionale proceda al riconoscimento del debito nei confronti del legale officiato, ammontante ad euro **7.541,60** con consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 E S.M.I.

- Al finanziamento della spesa di euro 7.541,60, relativa al riconoscimento del debito nei confronti del prof. avv. Aldo Loiodice, si provvede con imputazione al Cap. 1312 del bilancio in corso; - all'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di euro **7.541,60** si provvederà con successiva determinazione dirigenziale dell'Avvocatura Regionale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile di P.O. "Liquidazione spese legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
2. di riconoscere il debito ammontante ad **euro 7.541,60** a titolo di pagamento competenze professionali a favore del prof. avv. Aldo Loiodice, relativamente all'attività svolta nei giudizi che trattasi;
3. di provvedere al finanziamento della spesa complessiva di euro **7.541,60**, secondo le indicazioni contenute nella sezione "Copertura Finanziaria";
4. di demandare all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale gli adempimenti rivenienti dall'art. 23, comma 5, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289;
5. di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
6. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 dicembre 2010, n. 2701

Cont. 3010/04/FR - TAR Lecce (RG. 1465/04) - Corciulo Rosaria c/ R.P. - Competenze professionali Avv. Pietro NICOLARDI, difensore Regione - Riconoscimento del debito.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile di Posizione Organizzativa

"Liquidazione spese legali" e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- La sig.ra Rosaria Corciulo ha proposto ricorso al TAR Lecce per l'annullamento, previa sospensiva, dell'atto prot. n. 34/DMA/3578 dell'1/4/2004 con la quale il Settore Demanio Marittimo, nel recepire il parere negativo espresso dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il paesaggio per la Puglia, ha negato la concessione demaniale richiesta.
- Con deliberazione n° 1843 del 30/11/2004 la G.R. ha ratificato l'incarico difensivo, conferito in via d'urgenza dal Presidente p.t., in data 11/10/2004, all'avv. Pietro Nicolardi, al fine di costituirsi nel giudizio di che trattasi.
(Valore della causa: Indeterminabile; Settore di spesa: Demanio Marittimo).
- Con determinazione dirigenziale n. 308 del 24/2/2005 si è provveduto a liquidare, in favore del prefato legale, un acconto di euro 816,99 oltre IVA e CAP.
- Il TAR adito, con sent. n. 1703/06, ha respinto il ricorso, compensando le spese di lite.
- L'avv. Pietro Nicolardi, avendo esaurito l'attività professionale svolta in favore della R.P., con lett. datata 27/9/2007, ha chiesto il pagamento delle competenze professionali spettanti per un importo calcolato in euro 3.596,33.
- A seguito di istruttoria, la parcella è stata rideterminata per complessivi euro **3.263,33** (comprensivi di IVA, CAP e spese).
- In ossequio all'orientamento espresso dalla Sezione regionale di controllo per la Puglia della Corte dei Conti con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15/4/2009, (atteso che il provvedimento di conferimento dell'incarico di che trattasi non contemplava l'assunzione dell'impegno di spesa), si rende necessario che la Giunta regionale proceda al riconoscimento del debito nei confronti del legale officiato, ammontante ad euro **3.263,33** con consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 E S.M.I.

- Al finanziamento della spesa di euro 3.263,33, relativa al riconoscimento del debito nei confronti dell'avv. Pietro Nicolardi, si provvede con imputazione al Cap. 1312 del bilancio in corso;
- all'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di euro **3.263,33** si provvederà con successiva determinazione dirigenziale dell'Avvocatura Regionale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile di P.O. "Liquidazione spese legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
2. di riconoscere il debito ammontante ad **euro 3.263,33** a titolo di pagamento competenze professionali a favore dell'avv. Pietro Nicolardi, relativamente all'attività svolta nel giudizio di che trattasi;
3. di provvedere al finanziamento della spesa complessiva di euro **3.263,33**, secondo le indicazioni contenute nella sezione "Copertura Finanziaria";
4. di demandare all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale gli adempimenti rive-

nienti dall'art. 23, comma 5, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289;

5. di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
6. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 dicembre 2010, n. 2702

Cont. 3010/04/FR - Consiglio di Stato (RG. 122/05) - Appello R.P. c/ Corciulo Rosaria avverso ordinanza TAR Lecce n. 1133/04 - Competenze professionali avv. Pietro NICOLARDI, difensore Regione - Riconoscimento del debito.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile di Posizione Organizzativa "Liquidazione spese legali" e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- La sig.ra Rosaria Corciulo ha proposto ricorso al TAR Lecce per l'annullamento, previa sospensione, dell'atto prot. n. 34/DMA/3578 dell'1/4/2004 con la quale il Settore Demanio Marittimo, nel recepire il parere negativo espresso dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il paesaggio per la Puglia, ha negato la concessione demaniale richiesta.
- Il TAR Lecce, con ordinanza n. 1133/04, ha accolto la domanda incidentale di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato. -Con deliberazione n° 1944 del 23/12/2004 la G.R. ha ratificato l'incarico difensivo, conferito in via d'urgenza dal Presidente p.t., in data 15/11/2004,

all'avv. Pietro Nicolardi, al fine di proporre appello, dinanzi al Consiglio di Stato, avverso la citata ordinanza.

(Valore della causa: Indeterminabile; Settore di spesa: Demanio Marittimo).

- Con determinazione dirigenziale n. 309 del 24/2/2005 si è provveduto a liquidare, in favore del prefato legale, un acconto di euro 1.633,99 oltre IVA e CAP.
- Il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 3362/05, ha respinto l'appello.
- L'avv. Pietro Nicolardi, avendo esaurito l'attività professionale svolta in favore della R.P., con lett. datata 27/9/2007, ha chiesto il pagamento delle competenze professionali spettanti per un importo calcolato in euro 1.855,41.
- A seguito di istruttoria, la parcella è stata rideterminata per complessivi euro **317,90** (comprensivi di IVA, CAP e spese).
- In ossequio all'orientamento espresso dalla Sezione regionale di controllo per la Puglia della Corte dei Conti con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15/4/2009, (atteso che il provvedimento di conferimento dell'incarico di che trattasi non contemplava l'assunzione dell'impegno di spesa), si rende necessario che la Giunta regionale proceda al riconoscimento del debito nei confronti del legale officiato, ammontante ad euro **317,90** con consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 E S.M.I.

- Al finanziamento della spesa di euro 317,90, relativa al riconoscimento del debito nei confronti dell'avv. Pietro Nicolardi, si provvede con imputazione al Cap. 1312 del bilancio in corso;
- all'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di euro **317,90** si provvederà con successiva determinazione dirigenziale dell'Avvocatura Regionale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai

sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile di P.O. "Liquidazione spese legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
2. di riconoscere il debito ammontante ad **euro 317,90** a titolo di pagamento competenze professionali a favore dell'avv. Pietro Nicolardi, relativamente all'attività svolta nel giudizio di che trattasi;
3. di provvedere al finanziamento della spesa complessiva di euro **317,90**, secondo le indicazioni contenute nella sezione "Copertura Finanziaria";
4. di demandare all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale gli adempimenti rivenienti dall'art. 23, comma 5, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289;
5. di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
6. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 dicembre 2010, n. 2703

Cont. 4382/01/DL - TAR Bari (RG. 1498/01) - Pugliese Aldo (U.I.L.) c/ R.P. ed altri - Competenze professionali Prof. Avv. Aldo LOIODICE (Studio Associato), difensore Regione - Riconoscimento del debito.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile di Posizione Organizzativa "Liquidazione spese legali" e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- Il sig. Aldo Pugliese - quale legale rappresentante p.t. della U.I.L. Segreteria Regionale - ha proposto ricorso al TAR Bari per l'annullamento, previa sospensiva, del decreto del Presidente della G.R. n. 239/01, avente ad oggetto la nomina dei componenti della Comm.ne Reg.le per le pari opportunità, ai sensi della L.R. 16/90.
- Con deliberazione n° 1518 del 5/11/2001 la G.R. ha ratificato l'incarico difensivo, conferito in via d'urgenza dal Presidente p.t., in data 25/7/2001, al prof. avv. Aldo Loiodice, al fine di costituirsi nel giudizio di che trattasi.
(Valore della causa: Indeterm. rilevante; Settore di spesa: Cons. Reg.le).
- Il TAR adito, con sent. n. 1752/07, previa riunione alla pubblica udienza del ricorso de quo ad altro (RG. 965/01) per evidenti ragioni di connessione, ha accolto detti ricorsi e, per l'effetto, ha annullato l'atto impugnato, condannando la R.P. alla rifusione delle spese di lite.
- Il prof. avv. Aldo Loiodice, avendo esaurito l'attività professionale svolta in favore della R.P., con lett. datata 12/7/2007, ha chiesto il pagamento delle competenze professionali spettanti per un importo di euro 18.924,22.
- A seguito di istruttoria, la parcella è stata rideterminata per complessivi euro **6.878,92** (comprensivi di IVA e CAP).
- In ossequio all'orientamento espresso dalla Sezione regionale di controllo per la Puglia della Corte dei Conti con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15/4/2009, (atteso che il provvedimento di conferimento dell'incarico di che trattasi non contemplava l'assunzione dell'im-

pegno di spesa), si rende necessario che la Giunta regionale proceda al riconoscimento del debito nei confronti del legale officiato, ammontante ad euro **6.878,92** con consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 E S.M.I.

- Al finanziamento della spesa di euro 6.878,92, relativa al riconoscimento del debito nei confronti del prof. avv. Aldo Loiodice, si provvede con imputazione al Cap. 1312 del bilancio in corso;
- all'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di euro **6.878,92** si provvederà con successiva determinazione dirigenziale dell'Avvocatura Regionale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile di P.O. "Liquidazione spese legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
2. diriconoscere il debito ammontante ad **euro 6.878,92** a titolo di pagamento competenze professionali a favore del prof. avv. Aldo Loiodice,

relativamente all'attività svolta nel giudizio di che trattasi;

3. di provvedere al finanziamento della spesa complessiva di euro **6.878,92**, secondo le indicazioni contenute nella sezione "Copertura Finanziaria";
4. di demandare all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale gli adempimenti rivenienti dall'art. 23, comma 5, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289;
5. di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
6. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 dicembre 2010, n. 2704

Cont. 1485/00/N-SC - TAR Bari (RG. 903/00) - Sistema Ambiente di Castaldi Angela c/ R.P. ed altri - Competenze professionali Prof. Avv. Aldo LOIODICE (Studio Associato), difensore Regione - Riconoscimento del debito.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile di Posizione Organizzativa "Liquidazione spese legali" e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- L'Impresa Sistema Ambiente di Castaldi Angela ha proposto ricorso al TAR Bari per l'annullamento, previa sospensiva, del provvedimento con il quale l'Ufficio del Genio Civile di Foggia ha comunicato l'annullamento della gara per l'ap-

palto dei servizi di pulizia del porto di Rodi Garganico.

- Con deliberazione n° 1126 del 19/9/2000 la G.R. ha, tra l'altro, ratificato l'incarico difensivo, conferito in via d'urgenza dal Presidente p.t., al prof. avv. Aldo Loiodice, al fine di costituirsi nel giudizio di che trattasi (ed in altro contenzioso analogo: 1486/00/N-SC).
(Valore della causa: Indeterm.; Settore di spesa: LL.PP/ GenioCivile Foggia).
- Il TAR adito, con sent. n. 1713/08, previa riunione alla pubblica udienza del ricorso de quo ad altro (RG. 902/00) per evidenti ragioni di connessione, li ha dichiarati entrambi improcedibili, compensando le spese di lite.
- Il prof. avv. Aldo Loiodice, avendo esaurito l'attività professionale svolta in favore della R.P., con lett. datata 4/11/2008, ha chiesto il pagamento delle competenze professionali spettanti per un importo di euro 3.552,40.
- A seguito di istruttoria, la parcella è stata rideterminata per complessivi euro **2.550,76** (comprensivi di IVA e CAP).
- In ossequio all'orientamento espresso dalla Sezione regionale di controllo per la Puglia della Corte dei Conti con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15/4/2009, (atteso che il provvedimento di conferimento dell'incarico di che trattasi non contemplava l'assunzione dell'impegno di spesa), si rende necessario che la Giunta regionale proceda al riconoscimento del debito nei confronti del legale officiato, ammontante ad euro **2.550,76** con consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 E S.M.I.

- Al finanziamento della spesa di euro 2.550,76, relativa al riconoscimento del debito nei confronti del prof. avv. Aldo Loiodice, si provvede con imputazione al Cap. 1312 del bilancio in corso; - all'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di euro **2.550,76** si provvederà con successiva determinazione dirigenziale dell'Avvocatura Regionale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile di P.O. "Liquidazione spese legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
2. diriconoscere il debito ammontante ad **euro 2.550,76** a titolo di pagamento competenze professionali a favore del prof. avv. Aldo Loidice, relativamente all'attività svolta nel giudizio di che trattasi;
3. di provvedere al finanziamento della spesa complessiva di euro **2.550,76**, secondo le indicazioni contenute nella sezione "Copertura Finanziaria";
4. di demandare all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale gli adempimenti rivenienti dall'art. 23, comma 5, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289;
5. di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";

6. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 dicembre 2010, n. 2709

Contt. 638-646-647/09/DL. Consiglio di Stato. R.P. c/ sig. Rocco Manzari, Maurizio Napoletano e Vezio e Giusi Capochiani. Ricorso in appello avverso sentenza TAR Bari n.1961/2010. Ratifica incarico agli avv.ti prof. Paolo Urbani e Nino Matassa - legali esterni.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Avvocato incaricato, confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

Con ricorsi al TAR Bari, notificati in data 24 e 27/4/2009, i sig.ri Rocco Manzari, Maurizio Napoletano e Vezio e Giusi Capochiani hanno chiesto l'annullamento, nei limiti dell'interesse degli stessi ricorrenti, delle deliberazioni del Comune di Palo del Colle e del Commissario Straordinario e della G.R., di approvazione del PUG dello stesso Comune.

Il Tribunale adito, con sentenza n.1961/2010, ha riunito i ricorsi, accogliendoli, ed annullando i provvedimenti impugnati, limitatamente alle previsioni relative ai fondi di proprietà dei ricorrenti.

Il Servizio Urbanistica, con nota prot.AOO079-1472010 0011088, ha evidenziato la necessità di proporre appello avverso la succitata decisione del TAR.

Il Presidente della G.R., pertanto, ravvisata l'opportunità di appellare la sentenza del TAR Bari n.1961/2010, con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della stessa Giunta, rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'art.1, comma 4, della legge regionale 26 giugno 2006 n.18 per l'attribuzione dell'incarico ad un legale esterno, ha conferito in data 16/07/10 mandato di rappresen-

tanza e difesa agli Avv.ti Prof. Paolo Urbani e Nino Matassa.

(Valore della controversia: indeterminabile da euro 258.300,01 ad euro 516.500,00 - Settore di spesa: Urbanistica).

Si dà atto che il mandato è stato conferito alle condizioni previste dall'art.11.della L.R.22 del 22/12/1997 e dalla Deliberazione G.R. n.3566 del 31/7/1998.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere nel giudizio sopra riportato.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001

La presumibile spesa complessiva di euro 8.866,51 per le competenze professionali degli avvocati incaricati sarà finanziata, per la parte relativa all'acconto complessivo di euro 3.000,00 con le disponibilità del capitolo 1300 e, per la restante parte con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso.

Al relativo impegno si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, visto la D.G.R. n.770/02, propone l'adozione del conseguente atto finale rientrante nelle competenze della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art.4, comma 4, lettera K e della D.G.R. n.3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dall'Avvocato incaricato e dall'Avvocato Coordinatore;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

Di ratificare l'operato del Presidente della Giunta Regionale e, pertanto, di appellare la sentenza del TAR Bari n.1961/2010, a mezzo degli Avv.ti Prof. Paolo Urbani e Nino Matassa.

Di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore di adottare entro il corrente esercizio finanziario l'atto di impegno della spesa autorizzata nel presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria".

Di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 dicembre 2010, n. 2710

Cont.636/09/DL. Consiglio di Stato. R.P. c/ sig. D. Perillo 4. Ricorso in appello avverso sentenza TAR Bari n.1962/2010. Ratifica incarico agli avv.ti prof. Paolo Urbani e Nino Matassa - legali esterni.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Avvocato incaricato, confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

Con ricorso al TAR Bari, notificato in data 27/4/2009, i sigg.ri Domenico Perillo, Antonio Regina, Antonio Iacobellis, Giacomo Attoma e Giuseppe Mercurio hanno chiesto l'annullamento, nei limiti dell'interesse degli stessi ricorrenti, delle deliberazioni del Comune di Palo del Colle e del Commissario Straordinario e della G.R., di approvazione del PUG del citato Comune.

Il Tribunale adito, con sentenza n.1962/2010, ha accolto il ricorso, annullando i provvedimenti impugnati, limitatamente alle previsioni relative ai fondi di proprietà dei ricorrenti, censiti in N.C.T. al foglio 28, mapp.2249 e 2274.

Il Servizio Urbanistica, con nota prot.AOO079-1472010 0011088, ha evidenziato la necessità di proporre appello avverso la succitata decisione del TAR.

Il Presidente della G.R., pertanto, ravvisata l'opportunità di appellare la sentenza del TAR Bari n.1962/2010, con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della stessa Giunta, rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'art.1, comma 4, della legge regionale 26 giugno 2006 n.18 per l'attribuzione dell'incarico ad un legale esterno, ha conferito in data 16/07/10 mandato di rappresentanza e difesa agli Avv.ti Prof. Paolo Urbani e Nino Matassa.

(Valore della controversia: indeterminabile da euro 258.300,01 ad euro 516.500,00 - Settore di spesa: Urbanistica).

Si dà atto che il mandato è stato conferito alle condizioni previste dall'art.11.della L.R.22 del 22/12/1997 e dalla Deliberazione G.R. n.3566 del 31/7/1998.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere nel giudizio sopra riportato.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001

La presumibile spesa complessiva di euro 8.866,51 per le competenze professionali degli avvocati incaricati sarà finanziata, per la parte relativa all'acconto complessivo di euro 3.000,00 con le disponibilità del capitolo 1300 e, per la restante parte con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso.

Al relativo impegno si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, visto la D.G.R. n.770/02, propone l'adozione del conseguente atto finale rientrante nelle competenze della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art.4, comma 4, lettera K e della D.G.R. n.3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dall'Avvocato incaricato e dall'Avvocato Coordinatore;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

Di ratificare l'operato del Presidente della Giunta Regionale e pertanto, di appellare la sentenza resa dal TAR Bari n.1962/2010, a mezzo degli Avv.ti Prof. Paolo Urbani e Nino Matassa.

Di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore di adottare entro il corrente esercizio finanziario l'atto di impegno della spesa autorizzata nel presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria".

Di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 dicembre 2010, n. 2711

Contenzioso 1451/10/AV. Opposizione a decreto ingiuntivo dinanzi al Tribunale di Bari - Sezione Lavoro, proposto dall'Avv. Fedele Sindaco per conseguire il pagamento di compensi professionali da parte dell'Amministrazione. Ratifica incarico legale esterno.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue.

Con ricorso per decreto ingiuntivo proposto dinanzi al Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, l'Avv. Fedele Sindaco chiedeva che il Giudice adito condannasse la Regione Puglia alla somma di euro 1.842,22 a titolo di compensi maturati, oltre inte-

ressi legali e rivalutazioni monetarie sino al soddisfo, ed il Giudice, con decreto ingiuntivo n. 2281/2010, pronunciava decreto di accoglimento.

La domanda giudiziale non appare fondata con riferimento a vari aspetti processuali che saranno compiutamente esposti negli atti difensivi che saranno depositati nell'interesse dell'Amministrazione.

Il Presidente della Giunta Regionale, ritenuta, pertanto, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1, comma quattro, della legge regionale 26 giugno 2006 n. 18 per l'attribuzione dell'incarico ad un Legale esterno, con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della stessa Giunta, del 21 ottobre 2010, ha conferito l'incarico di rappresentare e di difendere la Regione Puglia all'Avv. Ettore Sbarra, nato a Bari il giorno 19 giugno 1958 con Studio Legale in Bari alla Via Egnatia n. 15.

Si da atto che il mandato è stato conferito alle condizioni previste dall'art. 11 della L.R. n. 22 del 22.12.1997 e della deliberazione di G.R. n. 3566 del 31.07.1998.

Tanto premesso si propone che la G.R. provveda a ratificare la decisione già assunta dal Presidente di nominare un Legale esterno per la difesa dell'Ente dinanzi al Tribunale di Bari, Sezione Lavoro.

Il valore della causa è di euro 1.842,22 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.

Settore di spesa: Avvocatura Regionale.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 18/06 e s.m.i.

La presumibile complessiva spesa di euro 2.000,00 per le spese e competenze professionali spettanti all'avvocato officiato sarà finanziata per la parte relativa all'acconto di euro 600,00 con la disponibilità del capitolo 1300 e per la restante parte con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1) del bilancio in corso. Al relativo impegno si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella specifica competenza della G.R., ai sensi della L.R. n. 07/1997, art. 4 - comma

IV - lett. K, e della delibera di G.R. N. 3261 del 28/07/1998.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della Giunta Regionale e, pertanto, di costituirsi dinanzi al Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, nel giudizio proposto dall'Avv. Fedele Sindaco contro la Regione Puglia a mezzo dell'Avv. Ettore Sbarra, con Studio Legale in Bari alla Via Egnatia n. 15;

- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto d'impegno della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella Sezione "Copertura Finanziaria";

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 dicembre 2010, n. 2712

Contenzioso 1452/10/AV. Opposizione a decreto ingiuntivo dinanzi al Tribunale di Bari - Sezione Lavoro, proposto dall'Avv. Fedele Sindaco per conseguire il pagamento di compensi professionali da parte dell'Amministrazione. Ratifica incarico legale esterno.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento e confermata

dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue.

Con ricorso per decreto ingiuntivo proposto dinanzi al Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, l'Avv. Fedele Sindaco chiedeva che il Giudice adito condannasse la Regione Puglia alla somma di euro 4.751,83 a titolo di compensi maturati, oltre interessi legali e rivalutazioni monetarie sino al soddisfo, ed il Giudice, con decreto ingiuntivo n. 2270/2010, pronunciava decreto di accoglimento.

La domanda giudiziale non appare fondata con riferimento a vari aspetti processuali che saranno compiutamente esposti negli atti difensivi che saranno depositati nell'interesse dell'Amministrazione.

Il Presidente della Giunta Regionale, ritenuta, pertanto, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1, comma quattro, della legge regionale 26 giugno 2006 n. 18 per l'attribuzione dell'incarico ad un Legale esterno, con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della stessa Giunta, del 21 ottobre 2010, ha conferito l'incarico di rappresentare e di difendere la Regione Puglia all'Avv. Ettore Sbarra, nato a Bari il giorno 19 giugno 1958 con Studio Legale in Bari alla Via Egnatia n. 15.

Si da atto che il mandato è stato conferito alle condizioni previste dall'art. 11 della L.R. n. 22 del 22.12.1997 e della deliberazione di G.R. n. 3566 del 31.07.1998.

Tanto premesso si propone che la G.R. provveda a ratificare la decisione già assunta dal Presidente di nominare un Legale esterno per la difesa dell'Ente dinanzi al Tribunale di Bari, Sezione Lavoro.

Il valore della causa è di euro 4.751,83 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. Settore di spesa: Avvocatura Regionale.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 18/06 e s.m.i.

La presumibile complessiva spesa di euro 2.200,00 per le spese e competenze professionali spettanti all'avvocato officiato sarà finanziata per la parte relativa all'acconto di euro 800,00 con la disponibilità del capitolo 1300 e per la restante parte con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1) del bilancio in corso. Al relativo impegno si

provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella specifica competenza della G.R., ai sensi della L.R. n. 07/1997, art. 4 - comma IV - lett. K, e della delibera di G.R. N. 3261 del 28/07/1998.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della Giunta Regionale e, pertanto, di costituirsi dinanzi al Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, nel giudizio proposto dall'Avv. Fedele Sindaco contro la Regione Puglia a mezzo dell'Avv. Ettore Sbarra, con Studio Legale in Bari alla Via Egnatia n. 15;
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto d'impegno della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella Sezione "Copertura Finanziaria";
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 dicembre 2010, n. 2714

Cont. 1132/10/RO - T.A.R. Puglia - Sede di Bari - Delle Grazie Francesca c/ Regione Puglia 1 - Nomina del legale esterno. Ratifica incarico Prof. Avv. Luigi Volpe.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento, confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica notificato, oltre che alla ASL BA, alla Regione Puglia in data 17/07/2010, la Sig.ra Francesca Delle Grazie richiedeva l'annullamento della deliberazione del Direttore Generale della ASL BA N. 152 del 29/01/2010 avente ad oggetto "*Stabilizzazione del personale ex art. 3, comma 38 della L.R. n. 40/2007. Integrazione e parziale rettifica della deliberazione n. 2027 del 19.12.2008, e contestuale inserimento del personale interessato nei ruoli della ASL*", nonché di qualsiasi atto presupposto e/o connesso anche se non conosciuto;
- con atto di opposizione al ricorso straordinario suddetto, notificato in data 15/09/2010, la ASL BA, in persona del Direttore Generale p.t. chiedeva che, ai sensi dell'art. 10 D.P.R. n. 1199/1971, il ricorso fosse deciso in sede giurisdizionale, invitando la ricorrente a costituirsi in giudizio presso il competente Giudice Amministrativo;
- con atto di costituzione in giudizio a seguito di trasposizione in sede giurisdizionale, notificato in data 02/10/2010, la ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'atto impugnato dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Bari, previa adozione di provvedimenti interinali urgenti pronunciati anche *inaudita altera parte* e previa sospensione,;
- con nota prot. AOO/151/ 18 OTT. 2010 n°11607 il Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica - Ufficio 3: Organizzazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica dell'Assessorato alle Politiche della Salute, ha manifestato l'opportunità di costituirsi in giudizio;

- in conseguenza di quanto sopra, il Presidente della G.R. con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della stessa G.R., rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1, comma 4, della legge regionale 26 giugno 2006 n. 18 per l'attribuzione dell'incarico ad un legale esterno, in data 28.10.2010 ha conferito mandato di rappresentanza e difesa al Prof. Avv. Luigi Volpe, nato a Bari il 27/07/1942 e domiciliato in Bari al Corso V. Emanuele n. 52, codice fiscale: VLPLGU42L27A662A;
 - con nota del 3.11.2010, il prefato legale ha evidenziato che la controversia rientra tra quelle di inquadramento del personale che hanno natura di particolare importanza e difficoltà, perché relative al primo inquadramento di personale di ente pubblico con risoluzione di complicati problemi;
 - si dà atto che il mandato è stato conferito alle condizioni previste dall'art. 11 della L.R. n. 22 del 22/12/1997 e dalla Deliberazione di G.R. n. 3566 del 31/7/1998;
- (Settore di Spesa: Sanità; valore della causa: indeterminato rilevante da euro 51.700,00 ad euro 103.300,00)

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

La presumibile spesa di euro 8.031,23, per spese e competenze professionali spettanti all'avvocato officiato sarà finanziata per la parte relativa all'acconto di euro 2.000,00 con le disponibilità del capitolo 1300 e per la restante parte con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1) del bilancio in corso.

Al relativo impegno di spesa si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della G.R. ai sensi della l.r. n. 7/97 art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28.7.98.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della Giunta Regionale e, pertanto, di resistere nel giudizio indicato in epigrafe a mezzo del Prof. Avv. Luigi Volpe, nato a Bari il 27/07/1942 e domiciliato in Bari al Corso V. Emanuele n. 52, codice fiscale: VLPLGU42L27A662A;
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa, di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, così come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 dicembre 2010, n. 2737

Contenzioso 1450/10/AV. Opposizione a decreto ingiuntivo dinanzi al Tribunale di Bari - Sezione Lavoro, proposto dall'Avv. Fedele Sindaco per conseguire il pagamento di compensi professionali da parte dell'Amministrazione. Nomina Legale esterno.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue.

Con ricorso per decreto ingiuntivo proposto dinanzi al Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, l'Avv. Fedele Sindaco chiedeva che il Giudice adito condannasse la Regione Puglia alla somma di euro

1.932,27 a titolo di compensi maturati, oltre interessi legali e rivalutazioni monetarie sino al soddisfo, ed il Giudice, con decreto ingiuntivo n. 2280/2010, pronunciava decreto di accoglimento.

La domanda giudiziale non appare fondata con riferimento a vari aspetti processuali che saranno compiutamente esposti negli atti difensivi che saranno depositati nell'interesse dell'Amministrazione.

Il Presidente della Giunta Regionale, ritenuta, pertanto, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1, comma quattro, della legge regionale 26 giugno 2006 n. 18 per l'attribuzione dell'incarico ad un Legale esterno, con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della stessa Giunta, del 21 ottobre 2010, ha conferito l'incarico di rappresentare e di difendere la Regione Puglia all'Avv. Ettore Sbarra, nato a Bari il giorno 19 giugno 1958 con Studio Legale in Bari alla Via Egnatia n. 15.

Si da atto che il mandato è stato conferito alle condizioni previste dall'art. 11 della L.R. n. 22 del 22.12.1997 e della deliberazione di G.R. n. 3566 del 31.07.1998.

Tanto premesso si propone che la G.R. provveda a ratificare la decisione già assunta dal Presidente di nominare un Legale esterno per la difesa dell'Ente dinanzi al Tribunale di Bari, Sezione Lavoro.

Il valore della causa è di euro 1.932,27 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. Settore di spesa: Avvocatura Regionale.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 18/06 e s.m.i.

La presumibile complessiva spesa di euro 2.100,00 per le spese e competenze professionali spettanti all'avvocato officiato sarà finanziata per la parte relativa all'acconto di euro 700,00 con la disponibilità del capitolo 1300 e per la restante parte con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1) del bilancio in corso. Al relativo impegno si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella specifica competenza della G.R., ai sensi della L.R. n. 07/1997, art. 4 - comma

IV - lett. K, e della delibera di G.R. N. 3261 del 28/07/1998.

LA GIUNTA

2

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della Giunta Regionale e, pertanto, di costituirsi dinanzi al Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, nel giudizio proposto dall'Avv. Fedele Sindaco contro la Regione Puglia a mezzo dell'Avv. Ettore Sbarra, con Studio Legale in Bari alla Via Egnatia n. 15;
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto d'impegno della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella Sezione "Copertura Finanziaria";
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 dicembre 2010, n. 2748

Cont. n.3014/07/SH - Sentenza n.123/2007 del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche- Azione giudiziale- Lavori completamento Galleria Pavoncelli Bis. Riderminazione del valore di causa. Competenze professionali avv. Michele Rainone. Riconoscimento del debito.

Assente il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento e dal

Responsabile P.O."Liquidazione Spese Legali" confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue il V.P. Capone:

- Con deliberazione n. 1869 del 13/11/2007, la Giunta Regionale conferiva all'avv. Michele Rainone l'incarico di impugnare dinanzi alla Corte Suprema di Cassazione la sentenza n. 123/2007 con cui il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, in accoglimento dei ricorsi a suo tempo presentati dall'Ente d'Ambito Territoriale Calore Irpino e dall'Ente Parco Regionale dei Monti Picentini, ha annullato gli atti, fra cui il bando di gara del 21/12/2005 in ordine alla realizzazione dei lavori di raddoppio della Galleria Pavoncelli Bis.
- Con la precitata delibera veniva attribuito alla causa il valore "indeterminabile di particolare importanza per le questioni giuridiche trattate";
- Con nota del 15/11/2007, il prefato legale evidenziava che l'effettivo valore della controversia era di euro 114.000.000,00, come desumibile dal Bando di Gara, di pari importo, indetto dal Commissario Straordinario il 21/12/2005 per l'esecuzione dei lavori sopra indicati. -Con nota del 26/11/2008, l'avv. Rainone comunicava che la Corte Suprema di Cassazione con sentenza n. 27528/08 del 23/9-20.11.2008 aveva respinto il ricorso proposto dalla Regione Puglia e quelli degli altri consorti in lite, compensando le spese di causa.
- Con successiva note del 15/01/2009 e 24/02/2010 (a rettifica ed integrazione), corredata da relativa specifica, il professionista chiedeva il pagamento delle competenze spettantigli per l'attività professionale svolta a favore della Regione, per la somma complessiva, al lordo di ritenuta d'acconto, di euro 263.978,93 con applicazione degli onorari minimi correlati al valore di causa euro 114.000.000,00.
- A seguito di colloquio con l'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura, il professionista ha manifestato la propria disponibilità alla riduzione del 10% sull'importo dovuto.
- Con fax del 16/06/2010 l'avv. Rainone demandava all'Avvocatura la corretta determinazione delle somme spettantigli, avendo riscontrato un errore materiale nella redazione di altra specifica trasmessa in data 15/06/2010.

- A seguito dell'istruttoria espletata dal Responsabile P.O."Liquidazione Spese Legali" dell'Avvocatura, operata la richiesta riduzione del 10%, la suddetta parcella è stata rideterminata nel minor importo di euro 237.196,13, al lordo di ritenuta d'acconto ed al netto dell'acconto erogato (D.D. n. 754/2007)
- Considerato che gli atti impugnati riguardano il bando di gara per pubblico incanto del 21/12/2005 per l'importo complessivo di euro 114.000.000,00, si propone che la Giunta provveda a rideterminare il valore della controversia da "indeterminabile di particolare importanza a "euro 114.000.000,00";
- Considerato, altresì, che il provvedimento di Giunta Regionale di conferimento incarico all'avv. Michele Rainone non indicava l'impegno di spesa per l'intero giudizio (fissato esclusivamente nei limiti dell'acconto), che non venne, pertanto, assunto, è necessario che la Giunta Regionale provveda al riconoscimento del debito nei confronti del legale officiato in ossequio all'orientamento espresso dalla Sezione Regionale di Controllo per la Puglia della Corte dei Conti con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15/04/2009;
- Alla consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5 della legge 27 Dicembre 2002, n. 289;
- il Servizio Bilancio e Ragioneria con nota Prot. n. AOO_116/10390/BIL del 9/07/2010 ha restituito all'Avvocatura la proposta di deliberazione codice CIFRA AVV/DEL/2010/00810 per indisponibilità finanziaria sul Cap. 1110090,
- tenuto conto, pertanto, della nota del medesimo Servizio -Ufficio Verifica Regolarità Contabile- Prot. n. AOO_116/14414/VRC del 24/09/2010 relativa all'individuazione del capitolo di spesa.

COPERTURA FINANZIARIA - L.R. 16 NOVEMBRE 2001, N.28 E S.M.I.:

- Al finanziamento della spesa per complessivi euro 237.196,13, a titolo pagamento competenze professionali, si provvede con imputazione al Cap. 0001312 del bilancio in corso;
- All'impegno, liquidazione e pagamento della spesa di euro 237.196,13 (al lordo di ritenuta d'acconto ed al netto dell'acconto erogato) a favore del prefato legale, si provvederà con suc-

cessiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario con imputazione al Cap. 1312;

Il V. Presidente relatore, sulla base dell'istruttoria innanzi illustrata, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del V. Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento, dal Responsabile P.O." Liquidazione Spese Legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale,

a voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- per le motivazioni indicate in premessa:
- di rideterminare il valore della causa da "indeterminabile di particolare importanza per le questioni giuridiche trattate" ad euro 114.000.000,00;
- di riconoscere il debito fuori bilancio nella misura di euro 237.196,13, al lordo di ritenuta d'acconto ed al netto dell'acconto erogato, a titolo pagamento competenze professionali a favore dell'avv. Michele Rainone;
- di provvedere al finanziamento della spesa di euro 237.196,13 con imputazione al Cap. 0001312 del bilancio in corso, come descritto nella sezione "Copertura Finanziaria" che si intende qui integralmente trascritta;
- di demandare all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale gli adempimenti rivenienti dall'art. 23, comma 5, della legge 27 Dicembre 2002, n. 289;

- di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";
- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Avv. Loredana Capone

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 dicembre 2010, n. 2820

Cont. 1614/010/CA. Tar Lecce. D'Alba Antonio c/ Regione Puglia. Autorizzazione non costituzione in giudizio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento, confermata dal Coordinatore della Avvocatura, riferisce quanto segue:

- Con ricorso ritualmente notificato il sig. D'Alba Antonio ha chiesto l'annullamento, previa sospensione, del Decreto del Dirigente del Settore Riforma Fondiaria della Regione Puglia n. 5 del 01/09/2010, di invito e diffida al rilascio degli immobili siti in agro di Otranto località Frassanito, nonchè di ogni altro atto comunque connesso presupposto e/o consequenziale;
- Con nota prot. n. 14667 del 29/11/2010 la struttura legale del Servizio Riforma Fondiaria ha comunicato che, in autotutela, è stata attivata la procedura di revoca del Decreto Dirigenziale;

Tanto premesso, ritenuto, pertanto, venuto meno l'interesse dell'amministrazione alla resistenza nel giudizio di cui innanzi, giusta relazione dell'avvocato incaricato del procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore, si propone che la Giunta Regionale deliberi la non costituzione dell'amministrazione regionale dinanzi al Tar Lecce.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001 e L.R. n. 18/06

La presente delibera non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale".

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della G.R. ai sensi della l.r. n. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dal Coordinatore della Avvocatura;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di non procedere, per i motivi di cui in narrativa, alla costituzione dell'amministrazione regionale nel giudizio promosso dal sig. D'Alba Antonio dinanzi al Tar Lecce;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 dicembre 2010, n. 2824

Cont. n. 1111/10/BU. Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia -Sede di Bari-.NCD DIVISIONE EOLICA S.r.l. /Regione Puglia. Ratifica incarico difensore legale interno, avv. Anna Bucci.

Il Presidente, sulla base delle risultanze dell'istruttoria espletata dall'Avvocato Incaricato, con-

fermate dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- Con ricorso del 23/10/2010, la NCD Divisione Eolica s.r.l. corrente in Castelnuovo della Daunia (Fg) ha impugnato dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia -Sede di Bari-, chiedendone l'annullamento previa sospensione, la nota del Servizio Regionale Assetto del Territorio prot.159 del 3/11/2010 e la nota prot.n.159 del 24/6/2010, con cui è stata denegata l'autorizzazione paesaggistica in relazione ad un progetto di ampliamento dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica sito nel Comune di Castelnuovo della Daunia -località Apicella-.
- Stante l'importanza della questione e dato che con nota del 16/11/2010 prot. n.7542 il Servizio Regionale -Assetto del Territorio-, a mezzo del Dirigente, sig.ra ing. Francesca Pace, ha manifestato l'opportunità di costituirsi in giudizio e resistere al ricorso de quo.
- Il Presidente della G.R., pertanto, in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salva ratifica della G.R., ha conferito in data 8/11/2010 mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Anna Bucci.
- Il predetto incarico difensivo è disciplinato dalla legge regionale 26 giugno 2006 n.18", istituita dell'Avvocatura della Regione Puglia.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere alla lite di che trattasi.

Valore della controversia: indeterminabile; Settore di spesa: Servizio Regionale Assetto del Territorio.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n.2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta, ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, comma 4, lett. K, della L.R. n. 1/04, art. 89, comma 1 e della delibera di G.R. n.3261 del 28/7/1998.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall'Avvocato incaricato e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di resistere al giudizio in epigrafe a mezzo dell'avv. Anna Bucci;
- di dare atto che l'incarico difensivo è conferito all'avvocato regionale alle condizioni stabilite dal vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura regionale n.2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n.2/2010;
- di dare, altresì atto, che l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 dicembre 2010, n. 2833

**Cont. n. 2084/07/DL (rif. cont. n. 2237/95/N/DL).
- Tribunale di Taranto - Avv. Francesco Calde-
roni c/ Regione Puglia. Competenze profes-
sionali. Riconoscimento del debito.**

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile P.O." Liquidazione spese legali" e

confermata dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:

- con deliberazione n.3100 del 18/07/1996 la G.R. ratificando il mandato difensivo conferito, in via d'urgenza, dal Presidente all'avv. Francesco Calderoni, deliberava di proporre insinuazione al passivo nella procedura di liquidazione coatta amministrativa nei confronti della Coop. Edil. "Orchidea" a.r.l. per il recupero dei contributi regionali indebitamente fruiti;
- il giudizio si concludeva giusta sentenza n. 2223/2006 resa dal Tribunale di Taranto-Sez. Fallimentare-che dichiarava l'improponibilità della domanda proposta dalla Regione Puglia e irripetibili le spese di lite sopportate dalla stessa;
- l'Avv. Francesco Calderoni, esaurita la propria attività, trasmetteva in data 26/02/2007 nota specifica per un importo complessivo, al lordo di ritenuta d'acconto, di euro 13.894,64;
- a seguito dell'istruttoria espletata dal Responsabile P.O. "Liquidazione Spese Legali" dell'Avvocatura ed a seguito del decesso dell'avv. Calderoni, la suddetta parcella è stata rideterminata nel minor importo di euro 9.146,79, giusta determinazione dirigenziale esecutiva n. 376/2010, a parziale rettifica ed integrazione D.D. n. 238/2010;
- con nota del 22/10/2010 acquisita al protocollo dell'Avvocatura al n. 11/L/20165 del 2/11/2010 l'avv. Dario Lupo, per conto degli eredi, ha comunicato che le somme vantate dal de cuius traggono origine dal decreto ingiuntivo n. 668/07 azionato presso il Tribunale di Taranto, notificato alla Regione Puglia in data 26/06/2007, opposto (D.G.R. n. 412 /2008), del quale non si era tenuto conto nella predisposizione dei summenzionati provvedimenti dirigenziali perché non rinvenuto tra gli atti del fascicolo;
- il prefato legale, allegata alla citata nota, ha inviato specifica riepilogativa per un importo complessivo di euro 11.647,51, al lordo di ritenuta, rideterminata d'ufficio in euro 11.657,51;
- a seguito del decesso dell'avv. Calderoni il giudizio è stato dichiarato interrotto in data 22/05/2009 e non proseguito/riassunto da nessuna delle parti nei termini di legge e, pertanto, il decreto ingiuntivo ha acquisito definitiva efficacia esecutiva ex art. 653 I° co., c.p.c.;
- considerato che il citato decreto ingiungeva alla Regione Puglia di pagare, a favore del ricorrente, la somma di euro 12.470,41 per sorte capitale, oltre interessi legali e spese e competenze del procedimento monitorio, queste ultime pari ad euro 678,00, nonché successive, oltre maggiorazione del 12,50%, C.A.P. e I.V.A.;
- rilevato, altresì, che il provvedimento di conferimento incarico all'Avv. Calderoni non prevedeva l'assunzione dell'impegno di spesa per l'intero giudizio (fissato esclusivamente nei limiti dell'acconto-DG.R. n. 3100/96) che non venne, pertanto, assunto;
- tenuto conto che con determinazioni dirigenziali dell'Avvocatura nn.238-376/2010 si è già provveduto al parziale impegno sui capitoli 1300 e 1312 del bilancio in corso della somma dovuta euro 11.657,51, è necessario che la G.R. provveda al riconoscimento del debito fuori bilancio nei confronti del legale officiato per euro 628,62 (sorte capitale) in ossequio all'orientamento espresso dalla Sezione di controllo per la Puglia della Corte dei Conti con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15/04/2009;
- alla consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5 della legge 27 Dicembre 2002, n. 289;
- tenuto conto, altresì, della nota del Servizio Bilancio e Ragioneria-Ufficio Verifica Regolarità Contabile - Prot. n. AOO_116/14414/VRC del 24/09/2010 relativa all'individuazione del capitolo di spesa.

COPERTURA FINANZIARIA - L.R. 16 NOVEMBRE 2001, N.28 E S.M.I.:

Al finanziamento della spesa di euro 628,62 - relativa alla sorte capitale-si provvede con imputazione al Cap. 1312 del bilancio in corso;

- l'ulteriore spesa di euro 871,57 per interessi, euro 1.010,53 per spese e competenze procedura monitoria e successive viene finanziata con imputazione ai rispettivi capitoli 0001315 e 0001317 del bilancio in corso;

All'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di euro 2.510.72 a favore del prefato legale, si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario con imputazione ai capitoli sopra indicati.

Il Presidente relatore, sulla base dell'istruttoria innanzi illustrata, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile P.O. "Liquidazione Spese Legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale,

a voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- per le motivazioni indicate in premessa: -di riconoscere il debito fuori bilancio nella misura di euro 628,62 (sorte capitale), a titolo pagamento competenze professionali a favore dell'avv. Francesco Calderoni;
- di provvedere al finanziamento della spesa di euro 628,62 (sorte capitale), euro 871,57 (interessi), euro 1.010,53 (spese procedura monitoria e succ.) per un totale di euro 2.510,72 con imputazione ai rispettivi capitoli del bilancio in corso, come descritto nella sezione "Copertura Finanziaria" che si intende qui integralmente trascritta;
- di demandare all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura regionale gli adempimenti rivenienti dall'art. 23, comma 5, della legge 27 Dicembre 2002, n. 289;
- di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";

- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 dicembre 2010, n. 2834

Cont. n.1813/05/GA- Corte di Appello di Bari-Sez. Lavoro- Regione Puglia c/ Nicastri Francesco avverso sent. n. 19130/07 Trib.Lavoro Bari.Competenze professionali avv. Donato Giuratrabocchetta.Riconoscimento del debito.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile P.O. "Liquidazione spese legali" e confermata dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:

- il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, con sentenza n. 19130 del 10/12/2007 aveva condannato la Regione Puglia al pagamento a favore del ricorrente Sig. Nicastri Francesco, invalido ex lege 68/99, della somma di euro 51.613,85 oltre accessori di legge e spese processuali a titolo risarcimento danni per mancato avviamento al lavoro;
- valutata la necessità di proporre appello dinanzi alla Corte di Appello Sez. Lavoro di Bari, in data 17/06/2008 l'Assessore alle OO.PP. dott. Onofrio Introna - giusta delega presidenziale prot. 01/5071/GAB del 17/06/2008 - con proprio provvedimento urgente conferiva mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Donato Giuratrabocchetta;
- con deliberazione n.2048 del 04/11/2008 la G.R. ratificava l'operato dell'Assessore dott. Onofrio Introna;
- instaurato il contraddittorio in sede di appello, il legale del ricorrente, avv. Michele Gaudiomonte con lettera del 26/11/2008, comunicava la disponibilità del proprio assistito a transigere ogni contenzioso in essere con la Regione Puglia (appello incidentale proposto nel giudizio di appello, ricorso monitorio n° 1297/08);

- con deliberazione n. 275 dell' 11/03/2009 la G.R. deliberava di addivenire alla transazione, sottoscritta in data 15/06/2009;
- con sentenza n. 2547/2009 la Corte di Appello di Bari-Sez. Lavoro-dichiarava cessata la materia del contendere anche in ordine alle spese;
- L'Avv. Donato Giuratrabocchetta, esaurita la propria attività, trasmetteva in data 2/11/2009 nota specifica acquisita agli atti dell'Avvocatura Prot. n. 11/L/21215 del 4/11/2009, reiterata in data 19/11/2010 (ad integrazione) Prot. n. 11/L/21789 per un importo complessivo, al lordo di ritenuta d'acconto, di euro 2.567,76 oltre interessi moratori comunicando la volontà di adire la competente Magistratura in caso di perdurante mora da parte dell'Amministrazione;
- a seguito dell'istruttoria espletata dalla Responsabile P.O. "Liquidazione Spese Legali" dell'Avvocatura, la suddetta parcella è stata rideterminata nel minor importo di euro 2.476,51 oltre interessi pari ad euro 157,75;
- considerato che il provvedimento di conferimento incarico al prefato legale non prevedeva l'assunzione dell'impegno di spesa per l'intero giudizio (fissato esclusivamente nei limiti dell'acconto D.D. n. 1029/2008) che non venne, pertanto, assunto, è necessario che la G.R. provveda al riconoscimento del debito fuori bilancio limitatamente ad euro 2.476,51 nei confronti del legale officiato, in ossequio all'orientamento espresso dalla Sezione Regionale di Controllo per la Puglia della Corte dei Conti con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15/04/2009;
- alla consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5 della legge 27 Dicembre 2002, n. 289;
- tenuto conto, altresì, della nota del Servizio Bilancio e Ragioneria-Ufficio Verifica Regolarità Contabile-Prot. n. AOO_116/14414/VRC del 24/09/2010 relativa all'individuazione del capitolo di spesa,

COPERTURA FINANZIARIA - L.R. 16 NOVEMBRE 2001, N.28 E S.M.I.:

Al finanziamento della spesa di euro 2.476,51 relativa al riconoscimento del debito a titolo pagamento competenze professionali, si provvede con imputazione al Cap. 0001312 del bilancio in corso;

- l'ulteriore spesa di euro 157,75 per interessi viene finanziata con imputazione al Cap. 0001315 del bilancio in corso;
- all'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di euro 2.634,26 (al lordo di ritenuta d'acconto ed al netto dell'acconto erogato) a favore del prefato legale, si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario con imputazione, rispettivamente ai capitoli 1312 (euro 2.476,51) - 1315 (euro 157,75) del bilancio in corso;

Il Presidente relatore, sulla base dell'istruttoria innanzi illustrata, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile P.O. "Liquidazione Spese Legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale,

a voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- per le motivazioni indicate in premessa:
- di riconoscere il debito nella misura di euro 2.476,51 a titolo pagamento competenze professionali a favore dell'avv. Donato Giuratrabocchetta;
- di provvedere al finanziamento della spesa di euro 2.476,51 per competenze professionali, euro 157,75 per interessi moratori, per un totale di euro 2.634,26, con imputazione ai rispettivi capitoli del bilancio in corso, come descritto nella sezione "Copertura Finanziaria" che si intende qui integralmente trascritta;

- di demandare all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura regionale gli adempimenti rivenienti dall'art. 23, comma 5, della legge 27 Dicembre 2002, n. 289;
- di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";
- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 dicembre 2010, n. 2835

Cont. 1628/89/CH-CA - TAR Bari - Quattromini Giuseppe c/ R.P. - Competenze professionali Avv. Lucio RICCARDI (Studio Legale Associato), difensore Regione - Riconoscimento del debito.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile di Posizione Organizzativa "Liquidazione spese legali" e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- Il sig. Giuseppe Quattromini, titolare di un impianto stradale per la distribuzione automatica di carburanti per uso autotrazione, sito in agro del Comune di Ruvo di Puglia su suolo privato, autorizzato con decreto n. 2691/79, ha proposto ricorso al TAR Bari per l'annullamento, previa sospensiva, della deliberazione di G.R. n. 1991 del 9/5/89 avente ad oggetto: "Impianto distribuzione carburanti "Quattromini" - Trasferimento nel Comune di Altamura - Rigetto".
- Con deliberazione n. 7043 del 6/12/1989 la Giunta Regionale ha ratificato l'incarico difensivo, conferito in via d'urgenza dal Presidente p.t. all'avv. Lucio Riccardi, al fine di costituirsi nel giudizio di che trattasi.

(Valore della causa: Indeterminabile; Settore di spesa: I.C.A.)

- Il TAR adito, con sent. n. 1340/99, ha rigettato il ricorso compensando le spese di lite.
- L'avv. Lucio Riccardi, avendo esaurito l'attività svolta in favore della R.P., con lett. datata 14/11/2003, sollecitata il 29/11/07 e 14/9/2010, rettificata con ultima del 6/10/2010, ha chiesto il pagamento delle competenze professionali spettantigli, presentando nota spese per un importo complessivo di euro 3.367,31.
- A seguito di istruttoria, la parcella è stata rideterminata ex officio in complessivi euro **2.814,12** (comprensivi di IVA, CAP e spese).
- In ossequio all'orientamento espresso dalla Sezione regionale di controllo per la Puglia della Corte dei Conti con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15/4/2009, (atteso che il provvedimento di conferimento dell'incarico di che trattasi non contemplava l'assunzione dell'impegno di spesa), si rende necessario che la Giunta regionale proceda al riconoscimento del debito nei confronti del legale officiato, ammontante ad euro **2.814,12** con consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 E S.M.I.

- Al finanziamento della spesa di euro 2.814,12, relativa al riconoscimento del debito nei confronti dell'avv. Lucio Riccardi, si provvede con imputazione al Cap. 1312 del bilancio in corso; -all'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di euro **2.814,12** si provvederà con successiva determinazione dirigenziale dell'Avvocatura Regionale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile di P.O. "Liquidazione spese legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
2. di riconoscere il debito ammontante ad **euro 2.814,12** a titolo di pagamento competenze professionali a favore dell'avv. Lucio Riccardi, relativamente all'attività svolta nel giudizio di che trattasi;
3. di provvedere al finanziamento della spesa complessiva di euro **2.814,12**, secondo le indicazioni contenute nella sezione "Copertura Finanziaria";
4. di demandare all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale gli adempimenti rivenienti dall'art. 23, comma 5, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289;
5. di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
6. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 dicembre 2010, n. 2836

Cont. 3634/03/GR - TAR Bari - Comune di Terlizzi c/ R.P., Comune di Corato e Azienda USL Ba/1 - Competenze professionali Prof. Avv. Francesco PAPARELLA, difensore Regione - Riconoscimento del debito.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile di Posizione Organizzativa "Liquidazione spese legali" e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- Con deliberazione n. 260 del 15/3/2004 la Giunta Regionale ha ratificato l'incarico difensivo, conferito in via d'urgenza dal Presidente p.t., in data 17/11/2003 al prof. avv. Francesco Paparella (unitamente ad altri due difensori), al fine di costituirsi nel giudizio in oggetto indicato attinente il Piano di Riordino Ospedaliero.
(Valore della causa: Indeterminabile; settore di spesa: Sanità)
- Con determinazione dirigenziale n. 460 del 5/5/2004 si è provveduto a liquidare, in favore del prefato legale, la somma di euro 245,10 oltre IVA e CAP, a titolo di acconto sulle competenze.
- Il TAR adito, con sent. n. 2037/2009, ha dichiarato improcedibile il ricorso, compensando le spese di lite.
- Il prof. Avv. Francesco Paparella, avendo esaurito l'attività svolta in favore della R.P., con lett. del 17/9/09, sollecitata in data 26/7/2010 e reiterata con ultima del 21/9/2010, ha chiesto il pagamento delle competenze professionali spettantigli, presentando nota spese per un importo complessivo di euro 9.115,98.
- A seguito di istruttoria, la parcella è stata rideterminata ex officio in complessivi euro **7.806,19** (comprensivi di IVA, CAP e spese).
- In ossequio all'orientamento espresso dalla Sezione regionale di controllo per la Puglia della Corte dei Conti con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15/4/2009, (atteso che il provvedimento di conferimento dell'incarico di che trattasi non contemplava l'assunzione dell'impegno di spesa), si rende necessario che la Giunta regionale proceda al riconoscimento del debito nei confronti del

legale officiato, ammontante ad euro **7.806,19** con consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 E S.M.I.

- Al finanziamento della spesa di euro 7.806,19, relativa al riconoscimento del debito nei confronti del prof. avv. Francesco Paparella, si provvede con imputazione al Cap. 1312 del bilancio in corso;
- all'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di euro **7.806,19** si provvederà con successiva determinazione dirigenziale dell'Avvocatura Regionale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario;
- si evidenzia il presente provvedimento riveste carattere d'urgenza atteso che il prefato legale, con ultimo sollecito datato 21/9/2010, ha minacciato la procedura monitoria in caso di tardivo pagamento.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile di P.O. "Liquidazione spese legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;

2. di riconoscere il debito ammontante ad **euro 7.806,19** a titolo di pagamento competenze professionali a favore del prof. avv. Francesco Paparella, relativamente all'attività svolta nel giudizio di che trattasi;
3. di provvedere al finanziamento della spesa complessiva di euro **7.806,19**, secondo le indicazioni contenute nella sezione "Copertura Finanziaria";
4. di demandare all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale gli adempimenti riventi dall'art. 23, comma 5, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289;
5. di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
6. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 dicembre 2010, n. 2837

Cont. 4900/00/C-L - Corte d'Appello di Milano - Regione Puglia c/ Farmafactoring s.p.a.- Impugnazione sent. n. 8316/05 Tribunale di Milano - Competenze professionali Avv. Fabiano AMATI, difensore Regione - Riconoscimento del debito.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile di Posizione Organizzativa "Liquidazione spese legali" e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- Il Tribunale di Milano, con sent. n. 8316/05, respingendo l'opposizione spiegata dalla difesa

regionale avverso il D.I. n. 29102/00 (concesso su ricorso proposto dalla Farmactoring s.p.a. per ottenere il pagamento di somme per crediti vantati nei confronti della ex USL Ba/6), ha confermato detto decreto, condannando la R.P. al pagamento delle spese di lite in favore della Farmactoring.

- Con deliberazione n. 1710 del 30/11/2005 la Giunta Regionale ha ratificato l'incarico difensivo, conferito in via d'urgenza dal Presidente., in data 27/10/2005 all'avv. Fabiano Amati, al fine di proporre gravame dinanzi alla Corte d'Appello di Milano, avverso la precitata sentenza. (Valore della causa: euro 72.193,41; settore di spesa: Sanità)
- Con determinazione dirigenziale n. 36 del 25/1/2006 si è provveduto a liquidare, in favore del prefato legale, la somma di euro 816,99 oltre IVA e CAP, a titolo di acconto sulle competenze.
- La Corte d'Appello di Milano, con sent. n. 1747/2009, ha respinto l'appello proposto dalla R.P., condannandola al pagamento delle spese del giudizio di secondo grado.
- L'avv. Fabiano Amati, avendo esaurito l'attività svolta in favore della R.P., con lett. dell'11/8/09 ha chiesto il pagamento delle competenze professionali spettantigli, presentando nota spese per un importo complessivo di euro 12.418,80.
- A seguito di istruttoria, la parcella è stata rideterminata ex officio in complessivi euro **11.582,13** (comprensivi di IVA, CAP e spese).
- In ossequio all'orientamento espresso dalla Sezione regionale di controllo per la Puglia della Corte dei Conti con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15/4/2009, (atteso che il provvedimento di conferimento dell'incarico di che trattasi non contemplava l'assunzione dell'impegno di spesa), si rende necessario che la Giunta regionale proceda al riconoscimento del debito nei confronti del legale officiato, ammontante ad euro **11.582,13** con consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 E S.M.I.

- Al finanziamento della spesa di euro 11.582,13, relativa al riconoscimento del debito nei confronti

dell'avv. Fabiano Amati, si provvede con imputazione al Cap. 1312 del bilancio in corso;

- all'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di euro **11.582,13** si provvederà con successiva determinazione dirigenziale dell'Avvocatura Regionale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile di P.O. "Liquidazione spese legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
2. di riconoscere il debito ammontante ad **euro 11.582,13** a titolo di pagamento competenze professionali a favore dell'avv. Fabiano Amati, relativamente all'attività svolta nel giudizio di che trattasi;
3. di provvedere al finanziamento della spesa complessiva di euro **11.582,13**, secondo le indicazioni contenute nella sezione "Copertura Finanziaria";
4. di demandare all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale gli adempimenti rivenienti dall'art. 23, comma 5, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289;

5. di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
6. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 dicembre 2010, n. 2839

Cont. 1669/10/CA (collegato al Cont. 2235/01/CA: Tribunale di Trani Sez. distaccata di Barletta - Piazzolla Vincenzo c/ R.P.) - Competenze professionali Avv. Fabio D'Ambrosio Lettieri, difensore Regione, a seguito D.I. n. 2956/2010 Giudice di Pace di Bari - Riconoscimento del debito.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile di Posizione Organizzativa "Liquidazione spese legali" e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- Con deliberazione n° 1237 del 30/9/2002 la G.R. ha ratificato il mandato difensivo, conferito in via d'urgenza dal Presidente p.t. della G.R., in data 14/6/02, all'avv. Fabio D'Ambrosio Lettieri, al fine di costituirsi nel giudizio promosso dal sig. Vincenzo Piazzolla dinanzi al Tribunale di Trani Sez. distaccata di Barletta, inteso ad ottenere la condanna della R.P. al pagamento della somma di euro 3.615,19 a seguito della tracimazione della condotta fognale CiappettaCamaggio che causava notevoli danni alle colture del fondo di proprietà del ricorrente.
(Valore della causa: euro 3.615,19; Settore di spesa: LL.PP.)
- Con determinazione dirigenziale n. 360 del 18/10/2002 si è provveduto a liquidare, in favore del prefato legale, la somma di euro 490,20 oltre IVA e CAP, a titolo di acconto sulle competenze professionali.
- Il Tribunale adito, con sent. n° 65/2009, ha statuito la propria incompetenza territoriale, in favore del Tribunale Regionale per le Acque Pubbliche di Napoli, compensando integralmente le spese di lite tra le parti.
- L'avv. Fabio D'Ambrosio Lettieri, avendo esaurito l'attività professionale svolta in favore della R.P., con lett. datata 31/3/2009 ha chiesto il pagamento dei compensi professionali, allegando nota spese per un importo complessivo di euro 3.640,48 (di cui euro 108,80 per CAP, euro 565,74 per IVA ed euro 246,05 per spese).
- Il predetto legale, non avendo avuto alcun riscontro al sollecito di pagamento inviato con lett. 9/6/2010, ha intentato la procedura monitoria.
- In data 26/11/2010 è stato notificato il decreto ingiuntivo n. 2956/2010 con il quale il Giudice di Pace di Bari ha intimato alla R.P. il pagamento delle competenze professionali richieste **A**) pari ad euro 3.640,48 (Sorte capitale), oltre gli Interessi legali, nonché le spese e competenze della procedura monitoria **B**) quantificate in complessivi euro 467,70 (di cui euro 13,50 per CAP, euro 70,20 per IVA ed euro 46,50 per spese).
- Non sussistendo fondati motivi per proporre opposizione al citato D.I., l'avv.to interno intestatario del fascicolo ha trasmesso la pratica per la conseguente urgente liquidazione.
- L'avv. Fabio D'Ambrosio Lettieri, con fax del 7/12/2010, ha quantificato le spese e competenze "successive al D.I." **C**) in complessivi euro 260,65 (di cui euro 7,74 per CAP, euro 40,25 per IVA ed euro 19,16 per spese), nonché gli Interessi legali **D**) per euro 119,00.
- Pertanto, le competenze dovute ammontano a complessivi euro 4.487,83 (A+B+C+D).
- In ossequio all'orientamento espresso dalla Sezione regionale di controllo per la Puglia della Corte dei Conti con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15/4/2009, (atteso che il provvedimento di conferimento dell'incarico di che trattasi non contemplava l'assunzione dell'impegno di spesa complessivo), si rende necessario che la Giunta regionale proceda al riconoscimento del debito nei confronti del legale officiato (limitatamente alla somma equivalente alla Sorte capitale).

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale proceda al riconoscimento del debito nei confronti del predetto legale, ammontante ad euro 3.640,48 (Sorte capitale), con conseguenziale trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 E S.M.I.

- Al finanziamento della spesa di euro 3.640,48 relativa al riconoscimento del debito per sorte capitale, si provvede con imputazione al Cap. 1312 del bilancio in corso;
- l'ulteriore spesa derivante dal su citato D.I. per l'importo di euro 119,00 per Interessi legali e di euro 728,35 (B+C) per spese e competenze liquidate in D.I. e "successive" viene finanziata con imputazione, rispettivamente, al Cap. 1315 ed al Cap. 1317 del bilancio in corso;
- all'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di euro 4.487,83 si provvederà con successiva determinazione dirigenziale dell'Avvocatura Regionale, con imputazione ai capitoli di spesa su citati.

Si dichiara che la spesa oggetto del presente provvedimento riveste il carattere dell'urgenza e dell'indifferibilità, in quanto l'attivazione dell'azione esecutiva da parte dell'avv. D'Ambrosio Lettieri comporterebbe ulteriore aggravio di spese a carico dell'Amministrazione.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile di P.O. "Liquidazione spese legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
2. di riconoscere il debito ammontante ad euro 3.640,48 quale sorte capitale, a titolo di pagamento competenze professionali a favore dell'avv. Fabio D'Ambrosio Lettieri;
3. di provvedere al finanziamento della spesa complessiva di euro 4.487,83 comprensiva di interessi, nonché di spese e competenze derivanti da D.I. e "successive", secondo le indicazioni contenute nella sezione "Copertura Finanziaria";
4. di demandare all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale gli adempimenti rivenienti dall'art. 23, comma 5, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289;
5. di rinviare a successivo provvedimento dirigenziale l'impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente atto, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
6. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 dicembre 2010, n. 2840

Cont 1582/10/SI - Tribunale di Taranto. Regione Puglia c/ DE PADOVA Antonio in proprio e/o quale amministratore e liquidatore della Soc. Coop. C.N.A. SVILUPPO IMPRESA. Nomina Avv. Giovanni Sivo - legale interno

Il Presidente, sulla base dell'attività espletata dal legale interno responsabile del procedimento e con-

fermata dal Coordinatore dell'Avvocatura della Regione Puglia, riferisce quanto segue:

Il dr. DE PADOVA Antonio, nella qualità di legale rappresentante della Soc. Coop. C.N.A. SVILUPPO IMPRESA non ha comunicato agli uffici regionali la messa in liquidazione della società, pur avendo sottoscritto una convenzione per l'affidamento delle attività formative e, successivamente. Successivamente, in qualità di liquidatore della medesima società, il dr. De Padova non ha inserito i crediti regionali nel passivo della Cooperativa.

Il credito regionale è stato acclarato dai revisori regionali, che, alla presenza del legale rappresentante della società, hanno proceduto alla verifica del rendiconto finanziario presentato dalla Soc. Coop. C.N.A. SVILUPPO IMPRESA relativamente al progetto "L'uso delle tecnologie comunicative nelle PMI", finanziato dalla Regione Puglia.

Per effetto delle risultanze contabili, la società di che trattasi risultava debitrice di euro 38.195,01. La stessa società non ha presentato controdeduzioni alle risultanze esplicitate nella relazione di verifica amministrativo-contabile e non è stata in alcun modo riscontrata la nota, prot.n. 34/4847/Fp del 27/10/2006, con la quale il Servizio Formazione Professionale della Regione sollecitava la restituzione delle somme a debito.

Risultando, pertanto, evidente ed inequivocabile sin dal 20/10/2006 che il dr. De Padova Antonio, nella qualità prima di rappresentante legale e poi di liquidatore della stessa società cooperativa era a conoscenza del debito e doveva, di conseguenza, riportarlo nello stato passivo, occorre agire nei confronti del dott. De Padova Antonio per recuperare il credito regionale, derivante dal suo comportamento omissivo, sia attraverso una azione di responsabilità che di richiesta di risarcimento dei danni subiti dall'Amministrazione..

Tanto premesso, ravvisata la necessità di porre in essere le procedure sopra specificate, si propone che la Giunta Regionale provveda a conferire l'incarico di agire in danno del dr. De Padova Antonio, nelle qualità sopra specificate, all'avv. Giovanni Sivo dell'Avvocatura Regionale ed a conferire l'incarico di procuratore domiciliatario all'Avv. Enzo D'Amato del Foro di Taranto.

Il predetto incarico per il legale interno è disciplinato dalla L.R. 26/6/2006 n.18, istitutiva della Avvocatura della Regione Puglia;

(Valore della controversia: euro 38.195,01 - Settore di spesa: Formazione Professionale).

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001 e s.m. e i.

La presumibile spesa complessiva di euro 750,00 per le competenze professionali dell'avvocato Enzo D'Amato, nominato quale procuratore domiciliatario sarà finanziata, per la parte relativa all'acconto complessivo di euro 500,00 con le disponibilità del capitolo 1300 e, per la restante parte con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso.

Per i compensi professionali spettanti, invece, all'avvocato regionale Giovanni Sivo secondo la disciplina del regolamento regionale n.2 del 1 febbraio 2010, l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'ente. Al relativo impegno si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, visto la D.G.R. n.770/02, propone l'adozione del conseguente atto finale rientrante nelle competenze della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art.4, comma 4, lettera K e della D.G.R. n.3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal legale interno responsabile del procedimento e dall'Avvocato Coordinatore;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

Di confermare quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente trascritto;

Di conferire l'incarico di agire in danno di De Padova Antonio all'avv. Giovanni Sivo dell'Avvocatura Regionale e di conferire l'incarico di procuratore domiciliatario all'Avv. Enzo D'Amato del Foro di Taranto;

Di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore di adottare entro il corrente esercizio finanziario l'atto di impegno della spesa autorizzata nel presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria" per le competenze professionali dell'avvocato Enzo D'Amato, nominato quale procuratore domiciliatario;

L'incarico all'avvocato regionale è, invece, conferito alle condizioni stabilite nel vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura regionale n.2 del 1 febbraio 2010 e nella circolare applicativa n.2/2010;

L'incarico difensivo conferito con il presente atto all'Avv. Giovanni Sivo ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 dicembre 2010, n. 2862

Cont.3575/04/L Tar Bari. Corte di Cassazione. PELLEGRINO F. 2 c/Regione Puglia. Controricorso e ricorso incidentale. Ratifica nomina prof. avv. Giuseppe Tucci.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Responsabile del procedimento, confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura, riferisce quanto segue:

- Con provvedimento n.1338/2005 la Giunta deliberava di conferire all'avv. Giacomo Valla l'incarico di impugnare dinanzi alla Corte di Appello di

Roma il lodo arbitrale, notificato alla Regione Puglia in data 17/6/2005, recante la condanna di quest'ultima al pagamento delle competenze richieste dall'ing. Mario Gaballo, dall'arch. Francesco Pellegrino e dall'arch. Salvatore Solito per lavori afferenti la realizzazione del parco naturale attrezzato di Porto Selvaggio.

- Con sentenza n.3217/2010, la Corte di Appello di Roma ha disposto l'annullamento integrale del lodo.
- Con ricorso notificato il 6/12/2010, l'arch. Francesco Pellegrino, unitamente agli altri due professionisti, ha adito la Corte di Cassazione per l'annullamento della sentenza ad essi sfavorevole.
- Rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1, comma 4 della legge regionale n.18/2006 per l'attribuzione dell'incarico a legale esterno e, considerato che il professionista già officiato ha incarichi giudiziari attualmente in contraddittorio con la Regione, così determinando la condizione di cui all'art.11, comma 2, punto 3 lett.b) della l.r. n.22/1997, il Presidente della Giunta Regionale, con proprio provvedimento urgente del 16/12/2010, salvo ratifica della stessa Giunta, ha conferito l'incarico di rappresentare e difendere la Regione Puglia al prof. avv. Giuseppe Tucci, nato a Rossano (CS) il 20/7/1940, con studio in via Sparano 149 Bari -C. F.: TCC GPP 40L20 H579F;
- Si dà atto che il mandato è stato conferito alle condizioni previste dall'art.11 della L.R. n.22 del 22/12/1997 e dalla deliberazione di G.R. n.3566 del 31/7/1998.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere nel giudizio di che trattasi.

(Valore della causa: euro 335.952,60; Settore di spesa: Servizio Lavori Pubblici)

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della l.r. n.28/2001 e s.m.

La presumibile spesa di euro 13.000,00, per spese e competenze professionali spettanti all'avvocato officiato, sarà finanziata per la parte relativa all'acconto di euro 3.000,00 con le disponibilità del capitolo 1300 e per la restante parte con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso. Al relativo impegno si provvederà con

successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n.770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale rientrante nella specifica competenza della G.R., ai sensi della l.r. n.7/97, art.4-comma IV-lett.K e della delibera di G.R.n.3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dal Coordinatore dell'Avvocatura;


a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della Giunta Regionale e, pertanto, di costituirsi dinanzi alla Corte di Cassazione nel giudizio promosso dai nominati in premessa, proponendo ricorso incidentale a mezzo del prof. avv. Giuseppe Tucci;
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa e di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola



Progetto nuova sede Consiglio Regionale



BOLLETTINO  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE PUGLIA

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 0805406316 - 6317 - 6372 / fax 0805406379

Abbonamenti: 0805406376

Sito internet: <http://www.regione.puglia.it>

e-mail: burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott. Antonio Dell'Era**